



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2636

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari

19/03/2018 - 14:02

Indice

1. DDL S. 2636 - XVII Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2636	4
1.3. Trattazione in Commissione	5
1.3.1. Sedute	6
1.3.2. Resoconti sommari	7
1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	8
1.3.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 482 (pom.) del 09/05/2017	9

1. DDL S. 2636 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2636
XVII Legislatura

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari

Iter
25 gennaio 2017: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari
S.2636 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare
Paolo Naccarato ([GAL \(GS, PpI, M, Id, E-E, MPL\)](#))
Cofirmatari
Paolo Bonaiuti ([AP \(Ncd-CpI\)](#)), **Paolo Corsini** ([PD](#)), **Marino Germano Mastrangeli** ([Misto](#)),
Giovanni Mauro ([GAL \(GS, PpI, M, Id, E-E, MPL\)](#)), **Laura Pupato** ([PD](#)), **Gianluca Susta** ([PD](#)),
Riccardo Villari ([GAL \(GS, PpI, M, Id, E-E, MPL\)](#))
Bartolomeo Pepe ([GAL \(GS, PpI, M, Id, E-E, MPL\)](#)) (aggiunge firma in data 17 gennaio 2017)
Giulio Tremonti ([GAL \(GS, PpI, M, Id, E-E, MPL\)](#)) (aggiunge firma in data 17 gennaio 2017)

Natura
Costituzionale
Presentazione
Presentato in data **9 gennaio 2017**; annunciato nella seduta ant. n. 738 del 11 gennaio 2017.

Classificazione TESEO
PARLAMENTARI , COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
Classificazione provvisoria

Assegnazione
Assegnato alla **1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)** in sede referente il 25 gennaio 2017. Annuncio nella seduta pom. n. 748 del 25 gennaio 2017.

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2636

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2636

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **NACCARATO**, **BONAIUTI**, **CORSINI**, **MASTRANGELI**, **Giovanni MAURO**, **PUPPATO**, **SUSTA**, **VILLARI**, **PEPE** e **TREMONTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 2017

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione
del numero dei parlamentari

Onorevoli Senatori. -- Abbiamo circa quattrocento giorni fino alla conclusione della legislatura: ne bastano molti di meno per approvare il presente disegno di legge che prevede una modifica semplice ma efficace delle disposizioni costituzionali relativamente al solo numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Da tempo le forze parlamentari si dicono d'accordo che l'Italia ha urgente bisogno di modernizzare le sue istituzioni a cominciare dai due rami del Parlamento, anche attraverso un'equilibrata riduzione dei suoi membri, conseguendo peraltro un consistente risparmio dei suoi costi che sarebbe oltremodo apprezzato dai cittadini ancor più in una lunga fase di crisi economica che investe direttamente le famiglie italiane. La stessa credibilità della politica e delle Istituzioni ne trarrebbe giovamento per il massimo consenso che la presente modifica otterrebbe presso il popolo votante. Il Parlamento, del resto, ha ancora ampi margini temporali affinché nel corso di questa legislatura, ribadendo una forte volontà riformatrice, nel volgere di sette/nove mesi possa giungere all'approvazione definitiva del presente disegno di legge. Per di più se approvato da una maggioranza superiore ai due terzi, verrebbe meno la facoltà di proporre *referendum* confermativo. La conseguenza sarebbe che dalla prossima legislatura del 2018 tale modifica costituzionale sarebbe pienamente in vigore, conseguendo un risultato storico e realizzando, almeno in parte, il proprio scopo fondativo.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Riduzione del numero dei deputati)

1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocentododici».

Art. 2.

(Riduzione del numero dei senatori)

1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «duecento».

Art. 3.

(Decorrenza delle disposizioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2636
XVII Legislatura

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 482 \(pom\)](#)

9 maggio 2017

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 482 (pom.) del 09/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MARTEDÌ 9 MAGGIO 2017
482^a Seduta

Presidenza del Presidente
[TORRISI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti e Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sull'esito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena concluso. In quella sede si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. [2059](#) (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di false attestazioni o certificazioni e controlli sulle assenze) e i disegni di legge costituzionale n. [2627](#) e [2636](#), in materia di riduzione del numero dei parlamentari, da connettere al disegno di legge costituzionale n. [2599](#), già all'ordine del giorno. Si è concordato, inoltre, di avviare quanto prima l'esame dei disegni di legge n. [583](#) e connessi (modifica normativa porto d'armi). Si è deciso, infine, di proseguire l'esame dei disegni di legge n. [1307](#) e connessi (identificazione appartenenti forze dell'ordine).

***SUL PARERE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 393
(MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL TESTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO)***

Il senatore **PAGLIARI (PD)**, in riferimento all'atto del Governo n. 393, in materia di pubblico impiego, fa presente che, nella proposta di parere da lui avanzata in qualità di relatore, avrebbe voluto inserire un'ulteriore raccomandazione, con la quale proporre, in via transitoria, fino alla definizione della disciplina organica dello stato giuridico da parte del Ministero della salute, il mantenimento dell'attuale sistema di reclutamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - IRCCS e degli Istituti Zooprofilattici - IZS. In proposito, segnala che, per questa particolare categoria di lavoratori, il passaggio immediato alla nuova disciplina di reclutamento presenta alcuni profili critici. Sarebbe pertanto opportuno introdurre una adeguata disciplina transitoria.

Chiede, quindi, al Governo di poter tenere conto di questo rilievo.

La Commissione prende atto.

Il sottosegretario **RUGHETTI** manifesta la disponibilità del Governo a tenere conto anche dell'ulteriore raccomandazione proposta dal senatore Pagliari.

IN SEDE REFERENTE

(2439) Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marco Meloni ed altri; Fontanelli ed altri; Formisano; Lorenzo Guerini ed altri; Palese; Roberta Agostini ed altri; Sandra Zampa; D'Alia; Eugenia Roccella ed altri; Elena Centemero; Anna Maria Carloni ed altri; Gigli ed altri; Parrini ed altri; Quaranta ed altri; Mazziotti di Celso ed altri; Toninelli ed altri; D'Attorre ed altri; Mara Mucci e Prodani; Vargiu ed altri; Cristian Iannuzzi; Misuraca; Pisicchio
(Esame e rinvio)

Il relatore **MIRABELLI (PD)** riferisce sul disegno di legge in titolo.

L'articolo 1 specifica che l'intervento normativo è volto alla promozione della trasparenza dell'attività dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e al rafforzamento dei loro requisiti di democraticità, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica.

L'articolo 2 prospetta una definizione e tipizzazione dell'attività politica condotta dai partiti, enucleando, nello specifico, il concorso alla formazione dell'indirizzo politico, l'elaborazione di programmi per il governo nazionale o locale, la selezione di candidati a cariche pubbliche e il loro sostegno, in conformità alla Costituzione e ai principi fondamentali dell'ordinamento democratico. Prevede, inoltre, che l'organizzazione e il funzionamento dei partiti siano improntati al principio della trasparenza e al metodo democratico. È altresì richiamato il diritto di tutti gli iscritti a partecipare,

senza discriminazioni, alla determinazione delle scelte politiche che impegnano il partito.

Conseguentemente, una novella all'articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2013 prescrive che lo statuto del partito politico indichi le forme e le modalità di iscrizione, i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia, nonché le modalità di partecipazione alle fasi di formazione della proposta politica, inclusa la selezione dei candidati alle elezioni. Si prevede, inoltre, che lo statuto regoli l'istituzione di un'anagrafe degli iscritti e il suo accesso, nel rispetto della normativa in materia di dati personali.

Con un'altra modifica al decreto-legge n. 149, è specificato che, tra i contenuti necessari dello statuto, devono essere indicati i criteri di ripartizione delle risorse tra gli organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali.

Il testo specifica poi che, salvo diversa disposizione di legge, dello statuto o dell'accordo associativo, i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono regolati dalle norme che disciplinano le associazioni non riconosciute.

Riguardo alla denominazione e al simbolo usati dai soggetti politici organizzati, è richiamata espressamente la disciplina dettata dall'articolo 7 del codice civile, in materia di tutela del diritto al nome. Inoltre, si prevede che, salvo diversa disposizione dello statuto o dell'accordo associativo, la denominazione e il simbolo siano nella esclusiva titolarità del partito che ne fa uso e che ogni modifica e ogni atto di disposizione o di concessione in uso del nome e del simbolo sia di competenza dell'assemblea degli associati o iscritti.

L'articolo 3 introduce disposizioni in materia di trasparenza nella partecipazione alle elezioni politiche, apportando alcune novelle al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Nel dettaglio, si dispone la contestualità del deposito obbligatorio nei collegi plurinominali, di contrassegno, liste e statuto. In mancanza del deposito dello statuto, deve comunque essere depositata una dichiarazione recante alcuni elementi minimi di trasparenza. È disciplinata, poi, la procedura per l'integrazione e l'eventuale opposizione, nel caso in cui il Ministero dell'interno comunichi la mancanza nella dichiarazione di uno o più degli elementi richiesti. È altresì stabilito che, in caso di mancato deposito dello statuto ovvero della suddetta dichiarazione di trasparenza, le liste siano riconosciute dall'Ufficio centrale circoscrizionale. La medesima sanzione riconosciuta è prevista per il mancato deposito del programma elettorale.

Per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, l'articolo 4 prevede la pubblicazione, in un'apposita sezione del sito *internet* del Ministero dell'interno, del contrassegno, dello statuto o della dichiarazione sostitutiva di trasparenza, del programma elettorale, nonché delle liste di candidati presentate in ciascun collegio.

All'articolo 5, è richiesta la pubblicazione di alcuni elementi informativi sul sito *internet* del singolo partito, movimento o gruppo politico. In caso di partito iscritto nel registro dei partiti, devono essere pubblicati: lo statuto; il rendiconto di esercizio; la relazione del revisore; il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito; l'elenco dei beni immobili e beni mobili registrati e degli strumenti finanziari, di cui il partito sia intestatario; le erogazioni sopra i 5.000 euro percepite. In caso di partito non iscritto nel registro, è stabilito l'obbligo di pubblicazione anche di una serie di altri elementi, tra i quali il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità di selezione delle candidature nonché l'organo comunque investito della rappresentanza legale. A vigilare su questi adempimenti di pubblicazione è la Commissione di garanzia degli statuti.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi. In particolare, è previsto l'obbligo di pubblicazione dell'elenco dei beni immobili, dei beni mobili registrati e degli strumenti finanziari. Tale obbligo si applica ai partiti iscritti nel registro, nonché ai soli partiti non iscritti che abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati all'avvio della legislatura, o che nel corso della legislatura abbiano costituito un Gruppo parlamentare o una componente politica interna al Gruppo misto.

Altre disposizioni concernono le erogazioni ricevute dal partito, sotto qualsiasi forma, compresa la

messi a disposizione di servizi. Sono norme differenziate a seconda si tratti di erogazioni di importo annuo pari o superiore a 5.000 euro, ovvero inferiore a tale cifra. Per le erogazioni di importo inferiore a 5.000 euro è stabilito l'obbligo di pubblicazione nella relazione allegata al rendiconto di esercizio, sulla base di aggregazioni che diano conto della relativa provenienza; per le erogazioni pari o sopra i 5.000 euro, sono previsti obblighi di dichiarazione e di pubblicazione sul sito del partito.

In particolare, l'erogatore e il ricevente sono tenuti a fare una dichiarazione congiunta. L'obbligo di dichiarazione riguarda le erogazioni effettuate non solo a favore del partito - incluse le sue articolazioni politico-organizzative - ma anche a favore del singolo candidato o parlamentare, sia nazionale sia europeo, del singolo candidato o consigliere regionale, provinciale, metropolitano o comunale, del titolare di cariche nel partito a livello nazionale, regionale e locale, nonché a favore di colui che è indicato come capo della forza politica nelle elezioni nazionali. Ove si tratti di erogazione a favore di candidati, la dichiarazione può essere attestata solo dal beneficiario; analoga semplificazione è consentita se l'erogatore sia residente o domiciliato all'estero. In caso di erogazioni al partito realizzate con mezzi tracciabili, la dichiarazione del contributo può avere la forma di un'attestazione dell'elenco degli erogatori, degli importi e della documentazione contabile. Le richiamate dichiarazioni e attestazioni sono depositate o trasmesse alla Commissione per la garanzia dei partiti politici entro tre mesi dalla percezione dell'erogazione.

Tutti cittadini elettori hanno diritto di conoscere le erogazioni, previa richiesta alla Commissione di garanzia; nel caso di importi compresi tra 5.000 e 15.000 euro, l'accesso è subordinato al consenso del soggetto erogante. Tale consenso è necessario anche per la pubblicazione sul sito internet del partito, nel caso di erogazione di importo complessivo annuo compreso tra 5.000 e 15.000 euro. Sono, inoltre, previste sanzioni nei casi di inadempienza degli obblighi di dichiarazione e di pubblicazione.

Il medesimo articolo 6 stabilisce, infine, che ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato possa essere collegato formalmente a fondazioni o associazioni e che i rapporti tra il partito e le fondazioni o associazioni ad esso collegate debbano conformarsi ai principi di trasparenza, autonomia finanziaria e separazione contabile.

L'articolo 7 concerne alcune forme di promozione da parte degli enti territoriali di attività politiche di partiti, quali la fornitura di beni o servizi e la messa a disposizione di locali per lo svolgimento di riunioni, convegni o altre iniziative.

L'articolo 8 circoscrive l'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo - previsto dall'articolo 9 della legge n. 96 del 2012 - di avvalersi di una società di revisione iscritta nell'albo, la quale esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti. Tale obbligo permane per i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, aventi almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo. L'obbligo non è invece più rivolto ai partiti e ai movimenti politici che abbiano conseguito almeno il due per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

All'articolo 9 sono introdotte alcune sanzioni amministrative pecuniarie, aggiuntive rispetto alle sanzioni già poste dal decreto-legge n. 149 del 2013, in materia di trasparenza dei bilanci.

L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre con l'articolo 11 sono introdotte norme transitorie finali, tra le quali, in particolare, la previsione di un termine di diciotto mesi per l'adeguamento degli statuti dei partiti alle prescrizioni poste dal disegno di legge.

L'articolo 12, infine, dispone l'abrogazione di alcune disposizioni vigenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(2778) Riforma del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

(Esame e proposta di questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento)

Il relatore [Mario MAURO](#) (FI-PdL XVII) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale reca una proposta di riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il provvedimento, frutto dell'autonoma iniziativa legislativa dello stesso CNEL - prevista dall'articolo 99 della Costituzione - si compone di un solo articolo contenente modifiche alla legge n. 936 del 1986, in materia di composizione, attribuzioni e ordinamento del Consiglio medesimo.

In particolare, le modifiche proposte all'articolo 2 della legge n. 936 del 1986 sono volte a garantire il più ampio pluralismo nella composizione, includendo anche rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), con conferma dell'attuale numero di consiglieri e di tutte le attuali rappresentanze.

Agli articoli 3 e 4 della citata legge n. 936 sono apportate modifiche per rendere più celeri le procedure di nomina dei componenti già previsti, nonché per definire la procedura di nomina dei nuovi rappresentanti.

È introdotta poi una modifica all'articolo 5 che, con riferimento alla nomina del Presidente del CNEL, sopprime la previsione della proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

La durata in carica dei componenti, oggetto dell'articolo 7, è confermata in cinque anni.

La modifica delle attribuzioni, di cui all'articolo 10, introduce due importanti compiti assegnati al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Si prevede, infatti, che il CNEL svolga - con la più ampia valorizzazione delle risorse professionali interne - la funzione di certificazione del grado di rappresentatività nazionale delle varie organizzazioni sindacali nel settore privato e che predisponga, a cadenza annuale, un rapporto in tema di misurazione del benessere equo e sostenibile (BES), in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica.

La novella apportata dal nuovo articolo 11-bis prevede che il CNEL esprima pareri preventivi obbligatori e non vincolanti sui maggiori atti di finanza pubblica: documento di economia e finanza, nota di aggiornamento e legge di bilancio.

Con l'introduzione dell'articolo 14-bis, viene ampliata la partecipazione ai lavori del CNEL. È attribuita, infatti, al Presidente del CNEL la facoltà di costituire, senza oneri finanziari aggiuntivi, appositi gruppi di lavoro aperti a soggetti esterni qualificati per l'istruttoria di specifiche tematiche. Un'ulteriore modifica, finalizzata al raccordo tra il Segretario generale e l'Ufficio di presidenza del CNEL, è prevista all'articolo 22.

In conclusione, ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni che coinvolgano le parti sociali, nonché l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. La necessità di prevedere una fase di interlocuzione con i soggetti interessati discende anche, a suo avviso, dalla determinazione del Governo di procedere, pur in presenza di una proposta di legge volta a modificare la composizione del Consiglio, alla nomina di nuovi componenti e del Presidente, sulla base della normativa vigente. Peraltro, segnala che il nuovo Presidente si era pubblicamente speso, in occasione della campagna referendaria, in favore della riforma costituzionale che prevedeva, tra le varie modifiche, l'abolizione dell'organo.

Il senatore [CALDEROLI](#) (LN-Aut) avanza una questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 43,

comma 3, del Regolamento, rilevando che, nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di revisione costituzionale, respinto dal corpo elettorale nel *referendum* del 4 dicembre scorso, vi era una sostanziale convergenza delle forze politiche sull'opportunità di sopprimere il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Appare pertanto incongruo, a suo avviso, avviare l'esame di un disegno di legge di iniziativa del CNEL, il quale - nel modificare strutture e funzioni del Consiglio stesso - ne lascia sostanzialmente inalterata la composizione e ne amplia le prerogative.

Il **PRESIDENTE** avverte che, per la discussione della questione pregiudiziale, troverà applicazione l'articolo 93 del Regolamento: sulla questione si svolgerà una discussione nella quale potrà prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti. Si effettuerà, quindi, la votazione.

La senatrice **BERNINI** (*FI-PdL XVII*), nell'annunciare - a nome del suo Gruppo - un voto favorevole, ricorda di aver proposto l'avvio dell'esame dei disegni di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari. In coerenza con tale orientamento, ritiene inopportuno, sul terreno della proposta politica, che la Commissione proceda contestualmente all'esame di un disegno di legge, di iniziativa del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il quale propone una riforma del medesimo organo, che ne lascia inalterata la struttura e ne amplia le funzioni. Nel caso in cui si decidesse di procedere nell'esame, ritiene che la Commissione possa esporsi al rischio di legittime critiche.

Il senatore **QUAGLIARIELLO** (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*), nell'annunciare - a nome del suo Gruppo - un voto favorevole, ritiene inevitabile aderire alla questione pregiudiziale avanzata dal senatore Calderoli, soprattutto per non esporre i membri della Commissione a critiche, anche strumentali, su scelte legislative che incidono su aspetti particolarmente sensibili, in quanto strettamente connessi al tema delle riforme costituzionali, su cui si è recentemente consumato un lungo scontro politico.

Il senatore **PAGLIARI** (*PD*) rileva che l'esito del *referendum* costituzionale del 4 dicembre scorso non possa certamente arrestare il processo riformatore, che però dovrà essere riavviato solo nella prossima legislatura, in ragione dei tempi necessari per l'esame dei disegni di legge di revisione costituzionale.

Trova non di meno eccentrico che il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro proponga, in questa fase politica e istituzionale, un disegno di legge volto a ridefinire la sua composizione e le sue funzioni. In ogni caso, non ritiene opportuno che la Commissione proceda nell'esame del provvedimento.

Annuncia pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL*), nell'esprimere il proprio stupore per l'iniziativa legislativa del CNEL, ritiene inopportuno avviare l'*iter* di esame del provvedimento, considerando che - nel corso del procedimento di revisione costituzionale concluso con il *referendum* del 4 dicembre - la scelta di abolire il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro era tra le poche ampiamente condivise. Annuncia pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole.

La senatrice **LO MORO** (*Art. I-MDP*), nel convenire con i rilevi avanzati dai senatori già intervenuti nel dibattito, ritiene non opportuno, sul piano politico e istituzionale, avviare l'esame di un disegno di legge di riforma di un organismo, sulla cui abolizione si era registrato, nel corso dell'*iter* parlamentare di riforma, un consenso pressoché unanime.

Annuncia pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole.

Il senatore [MAZZONI](#) (*ALA-SCCLP*) ritiene che la decisione popolare del 4 dicembre scorso, nel respingere una legge di riforma costituzionale con la quale, tra l'altro, si prevedeva l'abolizione del CNEL, ha nuovamente legittimato il ruolo di quest'ultimo. Non c'è dunque da stupirsi, a suo avviso, se il Consiglio ha deciso di esercitare il diritto di iniziativa legislativa proprio allo scopo di riformare se stesso.

Comunque, conviene con la proposta avanzata dal senatore Calderoli e annuncia, pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole.

La Commissione, quindi, conviene di proporre all'Assemblea la questione pregiudiziale sul disegno di legge in titolo.

(2708) Deputati Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 aprile.

Ha inizio la discussione generale.

La senatrice [BERNINI](#) (*FI-PdL XVII*) esprime, in primo luogo, alcune riserve sulla norma volta a prevedere che le urne siano in materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno. In proposito, ritiene che la disposizione, se non accompagnata da un adeguato stanziamento finanziario, possa risultare inattuabile, a meno che non siano riutilizzate le medesime urne di cartone, eventualmente con un solo lato trasparente.

In secondo luogo, valuta criticamente l'inserimento del sorteggio per la designazione degli scrutatori, sistema già previsto in passato e, a suo avviso, opportunamente corretto nel 2005, con una riforma che, a garanzia di una maggiore efficienza del sistema, prevedeva la nomina da parte della Commissione elettorale comunale.

Ritiene che l'inserimento del sorteggio elevi il margine di incertezza circa l'effettiva presenza degli scrutatori ai seggi e, nello stesso tempo, non assicuri un adeguato livello di professionalità del personale addetto alle operazioni elettorali.

Permangono, inoltre, anche in ragione della estrema ristrettezza dei tempi, margini di incertezza sulle modalità di selezione degli scrutatori, con particolare riguardo a quelli chiamati a sostituire coloro che, una volta sorteggiati, rinunciano.

Esprime invece un apprezzamento per la previsione di un'obbligatoria rotazione per la carica di presidente di seggio, come pure meritevole di attenzione è la norma che attribuisce al presidente di corte d'appello competente per territorio la scelta del presidente del seggio.

Per quanto attiene, invece, alle cause di esclusione dall'incarico di presidente o di scrutatore, pur comprendendone le ragioni di garanzia, ritiene che un sistema troppo rigido possa creare difficoltà soprattutto nei piccoli comuni, ove è maggiore la difficoltà nel reclutare personale.

Manifesta, quindi, una posizione critica sulla norma che prevede il divieto, per le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica, di assumere personale nei sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali e regionali, limitatamente ai Comuni e alle Regioni interessate. La disposizione appare, a suo avviso, assolutamente irragionevole e demagogica. Ritiene che altri siano gli strumenti per assicurare trasparenza alle procedure di selezione pubblica.

Infine, valuta criticamente la norma che, nell'ambito delle procedure per il sorteggio degli scrutatori, riserva una quota a coloro che si trovino in uno stato di disoccupazione, purché iscritti nelle apposite liste. A suo avviso, la scelta rivelerrebbe una visione statica della disoccupazione, in quanto non tiene conto delle dinamiche sociali in atto, così rendendo il sistema più rigido e suscettibile di penalizzare alcune categorie.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL*) si sofferma, in primo luogo, sulle disposizioni riguardanti gli arredi elettorali, segnalando che, per dotare tutti i seggi di urne in materiale semi trasparente, i costi appaiono certamente significativi e non sostenibili. Paventa, quindi, il rischio che l'assenza di risorse renda inattuabili tali disposizioni.

Per quanto riguarda le modalità di costituzione dei seggi, evidenzia, soprattutto nei grandi agglomerati urbani, sempre maggiori difficoltà nel reperire il personale addetto, che spesso si rivela impreparato a gestire le operazioni elettorali, con conseguenze sulla regolarità del voto.

Conseguentemente, esprime alcune perplessità sulle norme volte a regolare in modo troppo stringente i criteri di designazione, le relative incompatibilità e, in particolare, su quelle che introducono quote riservate in favore di alcune categorie di cittadini. A suo avviso, tali criteri potrebbero determinare effetti non voluti.

Il senatore **BRUNI** (*Misto*) esprime alcune riserve sulla formulazione dell'articolo 4, che sostituisce integralmente l'articolo 6 della legge n. 95 del 1989, con la quale la Commissione elettorale comunale procede alle operazioni di sorteggio degli scrutatori. In particolare, non comprende perché la nuova norma preveda che tale operazione avvenga in presenza dei rappresentanti di lista, se designati, considerando che la scelta dei rappresentanti di lista avviene normalmente in una fase successiva all'operazione di sorteggio degli scrutatori.

In riferimento a quanto osservato dalla senatrice De Petris, rileva che nelle realtà periferiche - a differenza di quanto accade nelle grandi città - si verificano fenomeni opposti. In particolare, è radicata la tendenza a gestire gli incarichi di presidente di seggio e di scrutatore in modo non trasparente e con modalità che non favoriscono un virtuoso *turn over*. Per tale ragione, valuta positivamente la scelta di introdurre il metodo del sorteggio, opportunamente esteso anche alla fase di designazione dei supplenti.

Condivide anche la scelta di riservare una quota in favore di cittadini senza lavoro, soprattutto in realtà territoriali ove il livello di occupazione è molto basso.

Il relatore **MIGLIAVACCA** (*Art.1-MDP*) riconosce che il disegno di legge sia suscettibile di modifiche migliorative. Pur tuttavia, ritiene che sia prevalente l'esigenza che la normativa sia approvata entro il termine della legislatura, ritenendo che essa offra risposte adeguate all'esigenza, fortemente avvertita, di maggiore garanzia e trasparenza nei procedimenti elettorali. Invita, pertanto, a compiere una riflessione sulla opportunità di apportare modificazioni, che imporrebbero un ulteriore passaggio parlamentare. Si rimette, in ogni caso, alle autonome determinazioni dei Gruppi parlamentari.

In riferimento all'articolo 8, ritiene necessario precisare che la disposizione, nel riconoscere al

personale impegnato in operazioni di soccorso la facoltà di esprimere il proprio voto nel comune in cui operano, non deroga in alcun modo al principio della territorialità. La norma, infatti, richiama espressamente la legislazione vigente per gli appartenenti al comparto delle forze armate, per i quali quel principio è sancito in modo inequivoco.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e propone di fissare alle ore 13 di mercoledì 17 maggio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

La seduta termina alle ore 15,50.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<http://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.